

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

GIOVANNI SISTO

Il Presidente

MAURIZIA GIUSTA

Sentenza n. 596/2024

Depositata il 14/11/2024

Il Segretario

GABRIELLA DE LUCA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2024 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:

**GIUSTA MAURIZIA**, Presidente

**SISTO GIOVANNI**, Relatore

**RINALDI ETTORE**, Giudice

in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 219/2024 depositato il 20/03/2024

**proposto da**

**Difeso da**

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

**ed elettivamente domiciliato presso** s.noro@pec.dottcomm.it

**contro**

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Verbanco-Cusio-Ossola

**elettivamente domiciliato presso** dogane.verbanocusioossola@pec.adm.gov.it

Il S.p.a.

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2 e pubblicata il 10/01/2024

**Atti impositivi:**

- SILENZIORIFIUTO n. ACCISE ENERGIA 2010 ACCISE ENERGIA 2010

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2024 depositato il 12/11/2024**

**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante e Resistente/Appellato: illustrano le proprie ragioni

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Appello N. 219/2024 la Provincia \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dal Dott. Stefano Noro, impugnava la sentenza n. 10/2024 pronunciata dalla Sezione 2 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania n. 1/2024 del 09.11.2023, depositata il 10.01.2024, chiedendone la riforma integrale per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 511/88e del D.Lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise), in ordine al soggetto legittimato a ricevere e decidere sulla domanda di rimborso e a resistere in giudizio, nonché a restituire quanto indebitamente percepito, rilevando che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove addivene alla conclusione secondo cui il soggetto legittimato passivo sarebbe la Provincia, anche per analogia con il funzionamento dell'addizionale regionale Irpef, considerato anche dal MEF un "tributo proprio derivato", vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Si costituiva \_\_\_\_\_ s.p.a., rappresentata e difesa dal Dott. F \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_, la quale, in via pregiudiziale, aderiva alla richiesta di sospensione (o rinvio a nuovo ruolo) in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione sulla questione pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. a seguito di rinvio operato dall'ordinanza della CGT di I grado di Piacenza n.63/2023 e, in via principale, respingere l'appello della Provincia del \_\_\_\_\_ e, in via incidentale e condizionata, nell'ipotesi di mancato rigetto dell'appello promosso dalla Provincia \_\_\_\_\_, accertare l'annullamento del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbano Cusio Ossola in quanto illegittimo ed infondato e conseguentemente riconoscere il diritto al rimborso del credito su dette addizionali relativo ai periodi d'imposta 2010 e 2011, comunque con vittoria di spese. Anche l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbano Cusio Ossola, si costituiva chiedendo di confermare integralmente la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane di Verbano Cusio Ossola e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio. Con successiva memoria depositata il 31.10.2024, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbano Cusio Ossola ha ribadito le rassegnate conclusioni, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la pronuncia della Corte di Cassazione N. 21883/2024 del 02.08.2024 avrebbe "efficacia esclusivamente nella controversia che ha determinato la rimessione in omaggio al principio della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione". La società \_\_\_\_\_ Spa, che esercita l'attività di somministrazione di energia elettrica ad utenti finali e nel 2010 e nel 2011, emetteva fatture per fornitura di energia elettrica, per uso diverso dall'abitazione, relative ad attività imprenditoriali svolte da \_\_\_\_\_ Spa con utenze POD site in Verbania, gravate da un'addizionale provinciale complessiva di € 618,49. Con ricorso notificato in data 28.11.2022 da \_\_\_\_\_ S.p.A., premessa la non debenza delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise energia elettrica per gli anni 2010-2011, conveniva in giudizio la Provincia di Verbania e l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane – Ufficio di Verbano Cusio Ossola, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, agendo per: - l'annullamento del silenzio rifiuto della Provincia \_\_\_\_\_ formatosi sulla richiesta di rimborso dell'addizionale Provinciale sulle accise relative al 2010 e 2011; - l'annullamento del silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio di Verbano Cusio Ossola formatosi sulla richiesta di rimborso dell'addizionale Provinciale sulle accise relative al 2010 e 2011; - e chiedendo

la ripetizione dell'importo complessivo pari ad euro 618,49 versato alla Provincia di [redacted] negli anni 2010 e 2011 a titolo di addizionale provinciale sulle accise energia elettrica, in via principale nei confronti della Provincia [redacted] ed in via subordinata all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane – Ufficio di Verbania Cusio Ossola. Si costituiva la Provincia di [redacted] e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbania Cusio Ossola, contestando la ricostruzione dei fatti, sollevando entrambe carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito della trattazione in pubblica udienza, la Provincia di [redacted] condannata al pagamento della somma richieste a rimborso a titolo di addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica, e respingeva il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbania Cusio Ossola.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione di questo Collegio si basa sull'interpretazione del disposto del comma 4 dell'art. 6 D.L. 511/1988, convertito con modificazioni in legge n. 20/1989, il quale dispone che "Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze...". Detta norma evidenzia, quindi, come premessa generale implicita che le addizionali relative a forniture di energia elettrica devono essere versate all'Erario dello Stato e solo per ragioni di ordine pratico e per evitare versamenti di somme non rilevanti dallo Stato alle Province, destinatarie finali del tributo - per finanza derivata e non propria e per scelta dello Stato di erogare fondi alle entrate degli enti locali - le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, quelle, appunto, meno rilevanti, sono versate direttamente ai predetti enti territoriali. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verbania ha ritenuto che l'Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio del Verbania Cusio Ossola difettesse di legittimazione passiva, evidenziando che l'azione di ripetizione (perché di azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., si tratta) va proposta nei confronti del soggetto che ha percepito effettivamente la somma (in forza, tra l'altro, di disposizione di legge) e rimarcando che le somme percepite dalla Provincia del [redacted], a titolo di addizionali sulle accise, sono confluite nel bilancio della Provincia medesima, per cui non vi sarebbe dubbio che solo l'Ente territoriale abbia competenza a gestire il proprio bilancio, a nulla rilevando la natura erariale del tributo.

La Corte di Cassazione sui rinvii pregiudiziali iscritti disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza avente ad oggetto legittimazione passiva sul rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica con sentenza N. 21883/2024 pubblicata il 02.08.2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: "Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW". Questo Collegio, pertanto, aderendo all'indirizzo segnato dalla Corte di Cassazione, ritiene legittimata a ricevere l'istanza di rimborso di cui si discute la Provincia [redacted].

La domanda di ripetizione dell'indebito si fonda sulla prospettazione per cui le somme versate a titolo di addizionale all'accisa nell'ambito del rapporto di fornitura di energia elettrica negli anni 2010, 2011 e 2012 non avrebbero dovuto essere corrisposte dalla società ricorrente in quanto versate in virtù di una norma nazionale che andava disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.

In effetti, la natura erariale dell'accisa consente di giustificare la sua devoluzione all'ente locale e di escludere che a restituirla, se indebitamente percepita come accertato giudizialmente nel caso di specie,

debba essere la Provincia, atteso che il rimborso rientrerebbe nelle competenze all'Agenzia delle Dogane, sulla quale si concentra l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione e, quindi, anche il rimborso dell'imposta.

Infatti, è evidente che la Provincia è ente territoriale dello Stato, e proprio in forza della natura erariale dell'accisa la percepisce in assenza di un fatto impositivo territorialmente localizzato. Si tratta, in altri termini, di somme provenienti non da tributo locale – che la vedrebbero come ente impositore – ma da tributo nazionale ope legis devolutole sul duplice presupposto della rispondenza dell'imposizione ad esigenze di economia nazionale, e della inclusione dell'ente territoriale nell'articolazione istituzionale dello Stato. Pertanto, proprio in considerazione del fatto che la Provincia ha solo incassato un tributo di cui era titolare, in base alle norme vigenti, l'Erario dello Stato, giustifica che l'ente che debba restituirla, se indebitamente percepita come accertato giudizialmente nel caso di specie, sia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di legittimata passiva, atteso che, rientrando la richiesta di rimborso di \_\_\_\_\_ s.p.a., nell'alveo dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., essa non può che essere proposta nei confronti del soggetto titolare del tributo-indebito.

Va pertanto, accolto l'appello principale e affermata la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola, e non va accolta la richiesta subordinata di \_\_\_\_\_ s.p.a., negando la legittimazione passiva della Provincia di \_\_\_\_\_. Le spese vanno compensate attesa la controvertibilità della questione di diritto sollevata.

**P.Q.M.**

accoglie l'appello. Spese compensate